



ORDINANZA

Atto. n. 43 del 31/05/2024

**Oggetto: SP34 VAL DI FORFORA - KM 13+150 - TRATTO VIARIO RICOMPRESO
TRA CRESPOLE E CALAMECCA, COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO -
REVOCA ORDINANZA DI CHIUSURA N° 14/2024**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE DI E.Q.

Visto il Decreto del Presidente n.54 del 22/03/2024 con il quale il dott. Antonio Pileggi viene nominato Dirigente dell'Area Tecnica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.545 del 24/05/2023 con la quale all'arch. Michela Mochi viene conferito l'incarico di Elevata Qualificazione riferita al Servizio "Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione";

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.12 del 16/02/2024 con la quale viene nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della L.241/1990 per la tipologia di procedura in oggetto il funzionario Giacomo Balleri;

Visti il D.Lgs.285/1992 ed il D.P.R.495/1992 e successive modificazioni;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n.14/2024 con la quale veniva disposto di interdire il transito lungo la SP34 Val di Forfora, al km 13+150, tra le località di Crespole e Calamecca nel Comune di San Marcello Piteglio, a causa di un movimento franoso a monte della strada;

Constatato che i lavori di messa in sicurezza della viabilità, eseguiti tra il 14 ed il 24 maggio 2024, hanno rimosso la situazione di grave pericolo che aveva comportato l'adozione della precitata ordinanza 14/2024;

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla revoca della su citata ordinanza dirigenziale n. 14/2024;

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada;

Dato atto che i lavori per i quali è stata richiesta l'emissione della presente ordinanza ricadono nella fattispecie di cui all'art 6 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 285 del 30/04/1992.

Visti:

- Gli art. 5, 7 del D.Lgs. 285/1992;
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1993, n. 62;
- La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n.579;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art.6bis L.241/1990, dell'art.6 del D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile E.Q. e del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

ORDINA

- a far data dall'emissione del presente atto, la revoca dell'ordinanza dirigenziale n.14/2024 avente ad oggetto "SP34 VAL DI FORFORA - KM 13+150 - TRATTO VIARIO RICOMPRESO TRA CRESPOLE E CALAMECCA - COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO - CHIUSURA STRADA PER FRANA DI MONTE A FAR DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA";

DISPONE

- L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall'art.12 del D.lgs.285/1992;

- di pubblicare per 15 giorni consecutivi il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line;

Si avverte che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza

Pistoia, 31/05/2024

**Sottoscritta dal Responsabile
MOCHI MICHELA**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*